



## Comune di Corniglio

PROVINCIA DI PARMA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 15  
Data 28.04.2021

#### OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	<b>DELSANTE GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>
2	<b>CATTANI MATTEO</b>	<b>Presente</b>
3	<b>MORETTI SERGIO</b>	<b>Presente</b>
4	<b>UGHETTI LUIGI</b>	<b>Presente</b>
5	<b>GRAIANI TIZIANA</b>	<b>Presente</b>
6	<b>FADDA MARIO</b>	<b>Assente</b>
7	<b>FERRARI MICHELA</b>	<b>Presente</b>
8	<b>ERTA CATERINA</b>	<b>Assente</b>
9	<b>BARATTA PAOLO</b>	<b>Assente</b>
10	<b>CATTANI TITO</b>	<b>Assente</b>
11	<b>BISOGNI PAOLO GAETANO</b>	<b>Assente</b>

Totale presenti **6**

Totale assenti **5**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTO:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 concernente l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12.08.2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili e altri fabbricati ( seconde case e pertinenze);
- 2) aliquota 10,6 per mille per attività produttive in categoria catastale D esclusi i D10 (fabbricati agricoli);
- 3) aliquota 6 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;

**CONSIDERATO** che legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748: che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750: che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751: che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752: che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753: che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754: che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755: che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con cui il Dipartimento delle Finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**APPURATO** che ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote anche per l'anno 2021, il Comune è tenuto ad inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'articolo 1, commi 757 e 767, della Legge n. 160/2019, il cui modello dovrà essere approvato con il Decreto del Ministero Economia e finanze di cui al comma dello stesso articolo 1 della Legge 160/2019 ( si veda risoluzione di cui sopra).

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2-C/6-C/7), si detraggono,

fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale fattispecie; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la fattispecie medesima si realizza;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: *aliquota pari al 6 per mille*;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: *aliquota pari allo 0 per mille*;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: *aliquota pari allo 0 per mille*;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: *aliquota pari al 10,6 per mille*;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: *aliquota pari al 10,6 per mille*;
- 6) terreni agricoli: *aliquota pari allo 0 per mille (esenti)*;
- 7) aree fabbricabili: *aliquota pari al 10,6 per mille*.

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.08.2020;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) in merito ai termini di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;

**VISTO** il D.L.22 marzo 2021, n. 41. "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049)" che all'art.30 comma 4 dispone il differimento al 30.04.2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10)	10,6 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
terreni agricoli	0 per mille (esente)
aree fabbricabili	10,6 per mille

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4. Di rendere, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
(Delsante Giuseppe)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Dino Adolfo Giuseppe)



**COMUNE DI CORNIGLIO**  
**Provincia di Parma**

**VISTO PER LA REGOLARITÀ TECNICA**

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2021**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. ANTONIO MONTI



**COMUNE DI CORNIGLIO**  
**Provincia di Parma**

**VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE**

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2021**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**  
Dott. Antonio Monti



**Comune di Corniglio**  
PROVINCIA DI PARMA

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  
del 28.04.2021**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2021**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2021  
al 20/05/2021.

Corniglio, 05/05/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Dino Adolfo Giuseppe  
(firmato digitalmente)